



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA
Via Vittorio Veneto, 60
89125 Reggio Calabria
Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

Prot. 3968 del 16/01/17

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
(art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Fortunato Varone

e

il dott. **Montesi Carlo**, [REDACTED]

PREMESSO

- che con Convenzione rep. n. 271 del 20 aprile 2016, sottoscritta con Dipartimento 11 “Ambiente e Territorio” e dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro, è stata affidata a detto Ente l’attività di assistenza tecnica al Dipartimento 11 “Ambiente e Territorio” nell’esperienza di procedure, conferimento di incarichi e gestione delle risorse da parte di Azienda Calabria Lavoro;
- che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 11 “Ambiente e Territorio” n. 6568 del 9 giugno 2016, al fine di avviare tutte le attività inerenti la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione di n. 30 esperti esperti di area tecnica e di area giuridica e/o economico-gestionale per svolgere attività di ricerca e azione, estesa all’intero territorio regionale, affidando le relative operazioni ad Azienda Calabria Lavoro e garantendo la copertura finanziaria di € 400.000,00 per la realizzazione del progetto;

- che Azienda Calabria Lavoro ha avviato le procedure di selezione;
- che con decreto del Commissario n. 30 del 14 luglio 2016 è stata nominata la Commissione di Valutazione per l'espletamento delle procedure di valutazione delle domande pervenute nell'ambito dell'avviso de quo e sono state impegnate le necessarie somme sul bilancio di Azienda;
- che con decreto del Commissario n. 57 del 28 ottobre 2016 è stata effettuata la sostituzione di un componente esterno della Commissione di Valutazione;
- che con decreto del Commissario n. del 80 del 15 dicembre 2016 sono state approvate le graduatorie finali stilate dalla Commissione e, conseguentemente, sono stati nominati n. 29 esperti di area tecnica e di area giuridica e/o economico-gestionale per svolgere attività di ricerca e azione, estesa all'intero territorio regionale, in numero di:

- n. 1 Coordinatore delle attività progettuali;
- n. 1 Referente Tecnico del Nucleo di Indirizzo e Controllo;
- n. 7 Componenti del Gruppo di Supporto Specialistico – area tecnica (laurea);
- n. 1 Componente del Gruppo di Supporto Specialistico – area tecnica (dipl.);
- n. 6 Componenti del Gruppo di Supporto Specialistico – area giuridica ed economico-gestionale (laurea);
- n. 1 Componente del Gruppo di Supporto Specialistico – area giuridica ed economico-gestionale (dipl.);
- n. 6 Componenti del Gruppo Animazione Territoriale – area tecnica (laurea);
- n. 1 Componente del Gruppo Animazione Territoriale – area tecnica (dipl.);
- n. 4 Componenti del Gruppo Animazione Territoriale – area giuridica ed economico-gestionale (laurea);
- n. 1 Componente del Gruppo Animazione Territoriale – area giuridica ed economico-gestionale (dipl.);

- che con il citato decreto del Commissario n. 80 del 15 dicembre 2016 il dott. **Montesi Carlo** è stato individuato quale vincitore **nell'ambito del profilo "Esperto (A) - Coordinatore delle attività progettuali"** per il conferimento dell'incarico di collaborazione volto a fornire attività di ricerca e azione, estesa all'intero territorio regionale, per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 **Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce al dott. **Montesi Carlo**, che accetta, l'incarico di svolgere le attività di **"Esperto (A) - Coordinatore delle attività progettuali"** e precisamente si occuperà dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività dei diversi Gruppi di Lavoro, relazionandosi regolarmente con il Nucleo d'Indirizzo e Controllo, in particolare con il Referente Tecnico, e se lo riterrà necessario proporrà eventuali rimodulazioni tecnico-finanziarie del progetto. Il Coordinatore avrà cura, infine, di raccogliere e validare la rendicontazione delle attività svolte dai singoli consulenti, oltre che della reportistica di progetto.

L'attività che sarà realizzata è volta all'affiancamento e supporto tecnico-procedurale al

Dipartimento Ambiente e Territorio nella fase di definizione/approvazione/adozione dei Piani tematici; alla disseminazione verso tutti gli EE.LL. calabresi dei contenuti tecnico-normativi della nuova pianificazione regionale in campo ambientale; all'accompagnamento alle amministrazioni locali nella fase di realizzazione/avvio delle forme di aggregazione territoriale previste per l'attuazione dei Piani; all'acquisizione e monitoraggio dei dati di riferimento rispetto alle tematiche di progetto, dalla condizione immediatamente precedente la fase attuativa dei Piani fino alla conclusione delle attività (modalità attuativa: campagna di somministrazione questionari e/o schede di rilevazione, sistematizzazione ed elaborazione dei dati raccolti).

L'obiettivo è quello di migliorare le politiche, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione al livello nazionale, regionale e locale, per aumentare la governante, procedendo all'acquisizione di dati ed informazioni per la rimodulazione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati.

ART. 2

Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi del progetto in coordinamento e condivisione con gli altri soggetti considerati nel sistema di governance del progetto.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dagli art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività si svolgerà in due distinti gruppi operativi, il primo impegnato presso il Dipartimento "Ambiente e Territorio" in attività di supporto, l'altro sarà occupato in attività di animazione sul territorio regionale (diffusione dei piani e accompagnamento in fase di attuazione) rivolta agli Enti Locali.

In caso di specifiche esigenze progettuali, su indicazione e previa autorizzazione scritta del Coordinatore delle attività progettuali, le attività potranno essere svolte presso le sedi degli EE.LL. interessati dall'attività di animazione territoriale e/o presso i locali scelti per l'organizzazione di eventi quali incontri pubblici, workshop, seminari, etc. In caso di attività svolte al di fuori della cittadella regionale, e solo in questo caso, i consulenti/collaboratori avranno diritto al trattamento di missione secondo il regolamento vigente presso la struttura regionale nei limiti previsti dal Quadro Economico.

ART. 3

Decorrenza e durata

Il contratto di consulenza avrà durata di 3,5 mensilità, salvo proroghe alle medesime

condizioni in caso dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, a far data dalla sottoscrizione 24 gennaio 2017, e sarà commisurato su una quantità massima di giornate lavorative (giornate/uomo) calibrata sul profilo professionale considerato, nonché sulle specifiche esigenze dell'Ente e del progetto, così come sarà valutato dal Nucleo d'Indirizzo e Controllo previsto dal sistema di governance del progetto, in base ai report del Coordinatore delle attività progettuali.

ART. 4 **Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 14.700,00, al lordo di IVA, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, per numero massimo di 49 gg./u. previste.

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Per "giornata/uomo" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, durante gli orari di apertura degli uffici, e per un monte ore giornaliero pari a 7 ore e 20 minuti.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, trattandosi di somme a valere sulle risorse del PAC. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

ART. 5 **Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6 **Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8

Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

ART. 10

Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla

interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11
Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12
Conclusioni


Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria,
Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario Straordinario
Dott. Fortunato Varone




Il professionista



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria,
Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario Straordinario
Dott. Fortunato Varone



Il professionista

